

2024-
2025

REGOLAMENTO DI ISTITUTO



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO E
VIDEOCONFERENZA LINOSA

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" SCUOLA INFANZIA,
PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO –

VIA ENNA n 7 -Tel.0922/970439 - 92031

LAMPEDUSA E LINOSA (AG) C.F.8000670084 C. M. AGIC81000E





PREMESSA

La scuola si impegna a favorire, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme vigenti, l'effettiva attuazione del diritto allo studio e l'esercizio delle libertà costituzionali stesse, secondo i metodi e le norme della democrazia.

La scuola, perciò, si impegna a :

- favorire, per quanto le compete, l'effettiva attuazione del diritto allo studio.
- garantire la libertà di pensiero, di espressione, di organizzazione e di azione socio-culturale.
- promuovere riunioni e manifestazioni di tutte le componenti della scuola, anche con la presenza e la collaborazione di esterni, nel reciproco rispetto delle libertà civili e delle regole democratiche.
- favorire il dialogo tra docenti, studenti, ufficio di presidenza e tutto il personale non docente all'interno della scuola.
- distribuire il seguente regolamento a tutti coloro che entrano a far parte della comunità scolastica.

Il presente Regolamento è stato stilato allo scopo di organizzare in modo ordinato ed efficiente la vita di quanti studiano e lavorano all'interno dell'Istituto.

Si auspica che l'osservanza dei principi e delle norme in esso contenuti contribuisca a creare quel clima di serenità, collaborazione e rispetto reciproco tra le persone nei vari ruoli che esse ricoprono e di tutela verso le cose che costituiscono l'ambiente di lavoro e di studio.

ART.1

La gestione, il controllo e l'organizzazione del Plesso dell'Istituto di Istruzione Superiore è affidata al Responsabile di plesso, coadiuvato da un docente nominato in sede di collegio dei docenti, che collaborano per l'aspetto educativo-didattico ed organizzativo delle sezioni liceo scientifico, istituti turistico e alberghiero eseguendo le direttive del Dirigente scolastico, in sintonia e sinergia con le scelte dell'Amministrazione e per il buon andamento didattico-disciplinare degli alunni.

ART. 2

L'orario di inizio delle lezioni è fissato per le ore 8,25, di conseguenza l'entrata a scuola è consentita dalle ore 8.20 alle ore 8.25. L'uscita è scandita dall'orario settimanale ed è prevista per le ore 12.25, 13.25 o 14.25. L'intervallo è previsto dalle ore 10.15 alle ore 10.25, o dalle ore 11.15 alle ore 11.25, in base al corridoio di appartenenza delle singole classi. Il dirigente scolastico, durante il corso dell'anno, per motivi di sicurezza può rimodulare gli orari delle pause ricreative.

ART. 3

Gli studenti sono tenuti a rispettare i suddetti orari. I cancelli vengono chiusi alle ore 8.30 e vengono riaperti alle 12.25, 13.25 e 14,25 per l'uscita degli alunni. Le entrate dopo le 8.30 avverranno a 2^a ora previa giustificazione, rilasciata dal dirigente scolastico o dal responsabile di plesso, a richiesta di uno dei genitori; tali entrate posticipate dovranno essere annotate sul registro di classe dal docente della 2^a ora. Sono consentite, inoltre, le uscite anticipate che si potranno effettuare solo per motivi di salute e gravi problemi familiari, previo apposito permesso siglato dal responsabile di plesso.

ART. 4

Le assenze devono essere giustificate tramite il registro elettronico, utilizzando le proprie credenziali di accesso, già fornite dall'Istituto, esclusivamente attraverso:

- Argo Scuola Next, se si accede da PC;
- Argo Didup Famiglia, se si accede da smartphone.

Coloro che ancora non avessero ricevuto le credenziali, sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, recandosi presso la segreteria didattica o inviandolo all'indirizzo agic81000e@istruzione.it. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, dovranno essere annotate dal docente sul Registro Elettronico.

ART. 5

Fino a 10 giorni di assenza, si riammettono gli alunni senza certificato medico di guarigione, ma con giustificazione scritta compilata tramite registro elettronico.

Dall'undicesimo giorno di assenza per malattia continuativa in poi (compresi sabato e domenica se all'interno del periodo), i genitori devono consegnare un certificato medico, rilasciato dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di Medicina generale nel quale si dichiara che l'alunno/a può riprendere la frequenza scolastica. Il sabato e domenica verranno quindi conteggiati SOLO se compresi all'interno del periodo di assenza.

Nel caso in cui lo studente sia costretto, per qualsiasi motivo (familiari, personali, ecc.), ad assentarsi per un periodo prolungato (oltre i 10 giorni), è necessario che la famiglia (o lo studente stesso, se maggiorenne) ne faccia preventivamente comunicazione alla segreteria alunni, mediante e-mail (agic81000e@istruzione.it), e al rientro consegna un'autocertificazione al docente della prima ora. La segreteria alunni provvederà a fornire copia della comunicazione al Coordinatore di Classe per la successiva condivisione con il Consiglio di Classe. La giustificazione verrà effettuata, entro il giorno successivo, esclusivamente dal genitore, tutore o soggetto affidatario, se ad assentarsi è uno studente minorenni, previo accesso con le credenziali; dallo studente stesso nel caso che egli abbia raggiunto la maggiore età. La motivazione dovrà essere descritta in modo esplicito, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza. A tale scopo sono state differenziate le credenziali genitori-alunni (Istituto Secondario di II grado). I genitori sono, pertanto responsabili dell'utilizzo di tale funzione. La scuola non risponde, pertanto di un uso improprio della stessa. Si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso sono strettamente personali e garantiscono l'autenticità e la veridicità della giustificazione online, pertanto le credenziali NON devono essere divulgate. Il docente presente della prima ora, provvederà a convalidare sul registro elettronico la giustificazione, specificando la motivazione di queste assenze (giustificazione per motivi personali, per malattia con certificato medico ecc.). Lo studente privo di adeguata giustificazione può essere ammesso in classe con riserva di giustificare al giorno successivo. Qualora il genitore non dovesse provvedere alla giustificazione nei tempi previsti, sarà cura del docente della prima ora di lezione comunicare agli stessi di dare seguito alla relativa regolarizzazione della giustificazione e che la mancanza di ciò potrà incidere sul voto di condotta come previsto dal regolamento di istituto e dal patto educativo di corresponsabilità.

ART. 6

Gli studenti possono entrare ed uscire fuori orario, solo in casi eccezionali e documentati, prelevati dai genitori/tutori o da un suo delegato. Essi costituiscono assenza ai fini del calcolo del monte ore annuale. L'autorizzazione verrà concessa dai Responsabili di plesso, o in caso di loro assenza dai sostituti dei Responsabili di plesso o dai collaboratori del Dirigente Scolastico. Tutti i ritardi verranno segnalati sul registro elettronico e potranno influire sul voto di comportamento. Il coordinatore di classe provvederà ad avvertire le famiglie degli alunni (minorenni e maggiorenni) in caso di ritardi reiterati. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario sono

automaticamente calcolate dal sistema. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato), comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

ART. 7

Qualora l'alunno, in base alla classe frequentata, dovesse superare il tetto massimo delle assenze, sono ammesse delle deroghe, previste dall'art. 14 del D.P.R. n° 122 del 22/06/2009.

Le deroghe saranno prese in considerazione per giustificare le assenze dovute alle seguenti motivazioni:

- ricovero ospedaliero e periodi post ricovero debitamente certificati;
- gravi patologie certificate;
- gravi motivi familiari riguardanti parenti ed affini entro il I grado;
- obblighi di presenza davanti alle autorità giudiziaria;
- partecipazioni a concorsi ed esami;
- partecipazione ad attività organizzate dall'Istituzione scolastica.

Tali deroghe al tetto massimo delle assenze, comunque, non devono pregiudicare, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

ART. 8

In caso di assenza dei docenti, la scuola potrà modificare l'orario delle lezioni delle classi interessate ed eventualmente, in caso di impossibilità a trovare un docente supplente per la quinta ora di lezione, prevedere per la classe l'uscita anticipata alle 12.25/13.25 e l'ingresso posticipato alle 9.25. Le famiglie saranno informate tramite comunicazione sulla bacheca di Argo.

ART. 9

La comunicazione di malattia, per docenti e collaboratori, dovrà essere preventivamente segnalata alla segreteria e al responsabile di plesso telefonicamente entro le ore 8,15 del 1° giorno di assenza. Nella stessa giornata, appena si è a conoscenza della prognosi, si dovrà urgentemente inoltrare il modello di comunicazione di malattia, indicando correttamente il numero di PUC (protocollo univoco certificato) ai seguenti indirizzi di

posta elettronica: agic81000e@istruzione.it, agic81000e@pec.istruzione.it.

Per altri tipi di congedo ci si atterrà alle prescrizioni normative vigenti, ricordando di inviare gli eventuali moduli di richiesta agli indirizzi di posta elettronica sopra elencati e di avvisare il responsabile di plesso.

ART. 10

I collaboratori scolastici e i docenti possono allontanarsi solo se autorizzati a seguito della compilazione di apposito modello predisposto dalla dirigenza e siglato dal Responsabile di plesso. I collaboratori scolastici e i docenti possono usufruire di permessi brevi solo per ore intere e non frazionate, per un monte ore inferiore alla metà di quello giornaliero, previa autorizzazione concessa a seguito della compilazione di un apposito modello predisposto dalla dirigenza, siglato dal Responsabile di plesso e inoltrato all'indirizzo email staffgestioneorario.secondaria@scuolelampedusa.it. Quest'ultimo, inoltre, deve sempre essere avvisato nel caso in cui il permesso dovesse essere concesso dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi sostituti. Le ore di permesso vanno sempre recuperate.

ART. 11

E' vietato ai visitatori accedere alle classi; questi, piuttosto, saranno accolti all'ingresso dai collaboratori scolastici che avranno il compito di avvertire il responsabile di plesso.

ART. 12

Le lezioni devono sempre svolgersi in un clima di rispetto e serena collaborazione didattica tra l'insegnante e gli studenti, al fine di creare le condizioni adatte alla crescita personale e sociale di tutti i soggetti impegnati nel processo educativo. L'organizzazione delle attività didattiche e la scelta dei contenuti di ciascuna materia sono di pertinenza dell'insegnante che agisce sempre di concerto con gli organi collegiali competenti e con il Coordinatore di classe. Le lezioni seguono uno stile democratico, aperto alle sollecitazioni e ai contributi di tutti; gli alunni sono tenuti ad un ascolto attento e ad una responsabile partecipazione.

ART. 13

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente nomina un insegnante Coordinatore per ciascuna classe, i cui compiti sono i seguenti: coordina i lavori del Consiglio di classe,

che presiede in assenza del Dirigente; coordina gli interventi didattico-educativi e controlla l'andamento disciplinare degli allievi; riferisce ai docenti del Consiglio di classe le informazioni ricevute dalla Dirigenza e dalle famiglie; controlla il profitto degli alunni per rilevare al più presto situazioni problematiche e concorrere alla riduzione della dispersione scolastica; cura i rapporti con le famiglie; controlla le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni, segnalandoli tempestivamente ai genitori, al Dirigente scolastico, alla funzione strumentale di competenza o al responsabile del coordinamento, se gli stessi si ripetono con frequenza. Il Segretario verbalizza le sedute del Consiglio stesso e si sostituisce al Coordinatore in caso di assenza prolungata.

ART. 14

Il Registro di classe in versione digitale, per potere funzionare, necessita di una perfetta efficienza dell'attrezzatura informatica all'interno delle classi. Pertanto, è severamente vietato agli alunni l'utilizzo dei suddetti strumenti, pena pesante sanzione disciplinare e pecuniaria, qualora guastassero la stessa con uso improprio (come previsto dalle tabelle del regolamento disciplinare). In caso di assenza di connessione e/o di problemi tecnici di vario genere, i docenti sono tenuti ad annotare su supporto cartaceo tutte le attività della giornata e a trasferirle al più presto sul web.

ART. 15

L'osservanza delle norme e dei divieti è ordinata al rispetto dei beni patrimoniali, alla preservazione delle condizioni igieniche, di salute pubblica, privata e di sicurezza, efficienza e funzionalità della scuola. Gli studenti sono responsabili della conservazione degli arredi, delle suppellettili, delle attrezzature e degli strumenti in dotazione, nonché dell'integrità dei locali. Ad eventuali danni materiali, se riparabili, dovranno provvedere il responsabile o, in caso non sia possibile risalire ad esso, l'intera classe secondo quanto previsto dal regolamento disciplinare.

ART. 16

L'uso dei servizi igienici deve essere tale da assicurare pulizia, buona conservazione e funzionamento; a tal fine le classi si serviranno esclusivamente dei servizi ai piani loro assegnati all'inizio dell'anno. Gli studenti possono accedere ai servizi durante le ore di lezione autorizzati dal docente presente in classe, il quale si assicurerà di concedere il permesso a uno studente per volta e di annotarlo sul registro cartaceo fornito presente in ogni classe.

Nell'ottica di adottare una strategia tendente a fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità, è assolutamente vietato che i servizi igienici vengano utilizzati come "sale per fumatori". E' indiscutibile quanto tale insana abitudine possa nuocere enormemente alla salute propria e a quella altrui.

I funzionari incaricati dal Dirigente scolastico provvederanno successivamente all'applicazione della sanzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora i servizi igienici venissero trovati dai collaboratori scolastici in stato di conservazione non adeguato, si procederà secondo le indicazioni citate nel regolamento disciplinare.

ART. 17

L'uscita dalle aule e l'accesso alle altre classi è consentita allo studente solo durante gli intervalli, salvo espressa autorizzazione dei docenti, e solo ad uno studente per volta. Non è consentito l'accesso nei corridoi di pertinenza degli altri istituti se non previa autorizzazione del docente.

ART. 18

Non è consentito l'uso di cellulari, iPad, palmari, dispositivi digitali durante l'orario delle lezioni, se non previa autorizzazione del docente dell'ora. In caso di non osservanza di quanto sopra, si seguirà l'apposita procedura indicata dal *Regolamento disciplinare* della scuola. Per eventuali comunicazioni urgenti, i genitori possono utilizzare il telefono fisso della scuola: sarà cura dei collaboratori scolastici avvisare l'interessato. Durante le prove di verifica, eventuali strumenti in possesso devono essere consegnati al docente dell'ora che li custodirà sulla cattedra e provvederà alla loro restituzione al termine della prova.

ART. 19

Ogni studente ha il dovere di tenere a scuola un comportamento dignitoso, corretto, responsabile e coerente con i principi educativi della comunità scolastica, soprattutto in occasione della pausa ricreativa e delle attività in cortile. Gli studenti e le studentesse sono tenuti alla cura della persona: è richiesto un abbigliamento consono e adeguato all'ambiente scolastico. E' obbligatorio l'uso di un abbigliamento sportivo adeguato durante le ore di Scienze motorie ed è vietato l'uso di accessori personali potenzialmente pericolosi (catenine, laccetti, cinture, orecchini, braccialetti, orologi, ecc.) per la propria e altrui incolumità. Nei laboratori e nella palestra deve essere

posta particolare attenzione al rispetto della normativa di sicurezza (D.L.vo n. 81/2008 e ss.mm.)

ART. 20

Gli alunni sono tenuti al rispetto delle leggi dello Stato che vietano l'assunzione di sostanze stupefacenti e, all'interno dei locali pubblici, la pratica del fumo di tabacco, allo scopo di favorire la salute fisica e psichica di tutti.

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali della scuola e precisamente nei seguenti spazi: ingresso dell'Istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, biblioteca, laboratori, palestra, aula magna, bagni, aree esterne.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato i responsabili preposti all'applicazione del divieto nella sede, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare alle famiglie, direttamente o per tramite del DS o di un suo delegato, la trasgressione degli allievi sorpresi a fumare.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro che va da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto

10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Omnicomprensivo “Luigi Pirandello” – Lampedusa e Linosa (AG)).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede di Via Cameroni, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che può andare da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto saranno puniti con una sanzione disciplinare (n. tre ore pomeridiane di lavoro socialmente utile assegnato dal DS o dai suoi collaboratori).

ART. 21

Tutti gli studenti possono utilizzare, per scopi didattici, le aule attrezzate dell'Istituto (laboratorio di informatica, laboratorio scientifico e cucina).

L'uso dei laboratori è disciplinato da quanto segue: l'accesso ai laboratori è consentito agli studenti soltanto in presenza dell'insegnante che si dovrà attenere al regolamento stilato dal responsabile dei suddetti laboratori.

ART. 22

I docenti possono usare la fotocopiatrice presente a scuola, solo per usi didattici (compiti in classe e dispense), fuori dall'orario di lezione e dovranno annotare in apposito registro la data di utilizzo, il numero di copie, la motivazione e la classe.

Gli alunni non possono utilizzare la fotocopiatrice per nessun motivo, neanche su delega del docente.

ART. 23

Tutti gli studenti possono utilizzare i dizionari e i testi della scuola presenti in

biblioteca seguendo il regolamento della stessa.

ART. 24

Non è consentito introdurre cibi a scuola durante le ore di attività didattiche né consumarli nelle aule, nei laboratori, nelle gradinate o in palestra durante le attività didattiche. I collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare la norma sopra citata.

ART. 25

E' preciso dovere di ognuno evitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire gli altri, ed è preciso dovere di ciascuno rispettare la cultura, la religione, le caratteristiche etniche o personali di docenti, studenti, personale della scuola.

E' vietato utilizzare un linguaggio osceno e scurrile ed assumere comportamenti che ledano la sensibilità altrui o siano di ostacolo al sereno svolgimento delle lezioni o in contrasto con la serietà dell'ambiente scolastico. E' compito di ciascuno rispettare le norme relative alla difesa della salute e alla sicurezza. Chiunque dovesse assistere ad atteggiamenti del genere è tenuto a chiamare il Responsabile che provvederà ad avvertire il Dirigente scolastico e la famiglia, cosicché il consiglio di classe possa procedere con le eventuali sanzioni disciplinari (come da Regolamento).

ART. 26

Gli studenti ed i genitori hanno il diritto di esprimere liberamente il loro pensiero e di contribuire alla gestione democratica della scuola, che si realizza anche la convocazione di assemblee e l'elezione di rappresentanti in seno agli organi collegiali d'istituto e provinciali.

Le assemblee ordinarie di classe (durata massima di due unità orarie mensili) rappresentano un momento importante di partecipazione diretta degli studenti al percorso del gruppo, attraverso cui realizzano la loro formazione; è necessario, pertanto, provvedere ad una precisa e responsabile programmazione e svolgimento delle stesse.

Esse devono essere richieste con almeno cinque giorni di anticipo al Dirigente scolastico tramite mail, firmata dai rappresentanti di classe, dal docente coordinatore e recante il nullaosta dell'insegnante la cui ora di lezione viene impegnata dall'assemblea. I rappresentanti di classe dovranno consegnare entro il giorno scolastico successivo al Dirigente scolastico verbale dell'assemblea svolta. Tale verbale

è pubblico, pertanto è a disposizione di chiunque lo voglia consultare. Gli insegnanti delle ore interessate devono vigilare affinché l'assemblea si svolga con regolarità; la mancata riconsegna del verbale comporterà la non autorizzazione della successiva assemblea. I rappresentanti di classe devono garantire che l'assemblea sia un momento di confronto e di scambio democratico, ordinato e corretto. Qualora il docente dell'ora rilevi delle irregolarità che impediscano l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti, può sciogliere l'assemblea. Il Presidente dirige i lavori dell'assemblea, concedendo e sospendendo il diritto di parola, è responsabile dell'ordine e designa un segretario con il compito di verbalizzare le decisioni; in caso di votazione, le proposte sono approvate quando ottengono la metà più uno dei voti dei presenti, i quali, a loro volta, possono chiedere l'espressione segreta del voto. All'assemblea di classe possono partecipare anche i docenti della classe e il Dirigente scolastico, il quale, qualora lo ritenga opportuno, potrà indire assemblee di classe straordinarie.

Le Assemblee ordinarie di Istituto tutelano il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, nel limite delle ore di lezione di una giornata. L'assemblea non può essere effettuata più di una volta al mese e non può, di norma, essere fissata più di due volte nello stesso giorno della settimana. Non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate ai fini dell'assemblea nel corrente mese. Essa deve essere richiesta con almeno cinque giorni di anticipo al Dirigente scolastico, tramite domanda scritta (scaricabile dal sito della scuola e firmata dai rappresentanti d'istituto oppure su richiesta del 10% degli studenti). L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che deve essere approvato nella prima assemblea dell'anno. L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dai rappresentanti di classe e di Istituto o dal Presidente eletto dall'assemblea. Non è possibile effettuare Assemblee d'Istituto durante l'ultimo mese di lezione ovvero nei trenta giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni. Il Dirigente ha poteri d'intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento e di impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Alle Assemblee d'Istituto possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti dopo aver sentito il parere del Dirigente scolastico. L'assemblea, sulla base delle decisioni assunte e deliberate secondo il proprio regolamento, può produrre documenti da sottoporre all'attenzione del Dirigente scolastico. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività di ricerca, di seminario e di lavoro di gruppo. Il Dirigente scolastico, in casi eccezionali, può concedere assemblee

straordinarie di Istituto in aggiunta a quelle ordinarie, che seguono la stessa procedura di quelle ordinarie.

ART. 27

Ogni comunità ha bisogno di norme che assicurino il rispetto dei diritti delle singole persone; l'inosservanza di dette norme, ovviamente, prevede una sanzione.

Il regolamento di disciplina (allegato al presente regolamento) include le tabelle in cui sono indicate le infrazioni e le relative sanzioni, nonché gli organi competenti a comminare le sanzioni.

Dette tabelle sono state compilate nel pieno rispetto dei principi informativi del D.Lgs 297/94 e del D.P.R. 249/98 nonché del D.P.R.235/07.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica

ART.28

Per quanto non contemplato nel presente regolamento provvede la legge. Si allegano al presente regolamento:

ALLEGATO 1 Statuto degli studenti e delle studentesse

ALLEGATO 2 Patto di corresponsabilità educativa

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 175 del 29 luglio 1998

Art. 1 - Vita della comunità scolastica.

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 2011-89 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti.

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

8. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

10. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

11. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Disciplina.

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art.3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione dei profitti.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Impugnazioni.

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art.328, commi 2 e 4, del D.L.vo 16.2.94, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia

interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 - Disposizioni finali.

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. E' abrogato il capo III del R.D. 4-5-1925, n° 653.

[ALLEGATO 2](#)